



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

DECISIONE 25 DEL 26.06.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del **26.06.96** i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.2779/184 del 09.05.96 D.D.L."Norme di applicazione dello art.5 della Legge 8.11.91 n.362 concernenti il 'Decentramento delle farmacie'"(A/C 75/A).

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Uzzi, Errico (sostituisce Tarquinio),
Ferri, Caroppo, Colasanto, Godelli,
Strazzeri e Sardelli.

CONTRARI : //////////////////////////////////////////////////////////////////

ASSENTI : (al momento della votazione) Pellegrino e Tundo .

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Palese.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il decentramento delle sedi farmaceutiche è una tematica di rilevanza essenziale per i fenomeni che interessano i tessuti urbanistici e le strutture demografiche delle città in questi ultimi anni per lo spostamento della popolazione dei centri storici verso le zone periferiche. Per questi motivi la questione del decentramento delle farmacie si pone per assicurare ai cittadini un servizio il più possibile efficiente.

La Legge n.362 dell'8 novembre 1991 recante norme di riordino del settore farmaceutico, dedica alla questione l'articolo 5 comma 1 e 2, intitolato, appunto "Decentramento delle Farmacie".

In attuazione del 1° comma della citata Legge nazionale, il presente disegno di legge, dal 1° all'8° articolo determina il decentramento delle farmacie per Comune o area metropolitana su iniziativa della Regione, in sede di revisione biennale di pianta organica con le conseguenti procedure concorsuali e relativa graduatoria determinata secondo precisi criteri individuati.

Il 9° e il 10° articolo prevedono norme per l'attuazione del decentramento su domanda del titolare della farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo nell'ambito dello stesso Comune o area metropolitana.

In ambedue i casi trattasi di decentramento, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art.1 della stessa legge 362/91 da effettuarsi in sede di revisione di pianta organica, non potendosi ipotizzare revisioni straordinarie né su iniziativa della Regione, né tantomeno su sollecitazione del singolo interessato.

Ne deriva allora che l'articolo 5 deve essere interpretato alla luce del complesso della normativa generale vigente, con la quale si pone in stretto rapporto di continuità,, la vera novità della legge 362/91, consiste nel procedimento di decentramento su domanda previsto nel secondo comma della legge.

In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria della pianta organica si fa riferimento all'art.6 della L.R. n.17/90 che prevede la possibilità, da parte della Regione, di fare ricorso ai poteri sostitutivi.

Gli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni , di cui agli artt. 5 e 6 del presente disegno di legge, sono fissati dal D.P.C.M. 23 MARZO 1995 e le relative spese graveranno sul Bilancio Regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

La Commissione con emendamento aggiuntivo all'art.10 del presente disegno di legge, votato all'unanimità, ha ritenuto che la Giunta Regionale, nell'esaminare la domanda di assegnazione per trasferimento, dovrà tenere debitamente conto dell'esigenza che per il soddisfacimento di pubblico interesse dell'attività farmaceutica l'ubicazione dell'esercizio sia localizzata in posizione centrale nella nuova zona.

La terza Commissione, pertanto, nella seduta del 26 giugno 1996 ha approvato all'unanimità il disegno di legge in parola che si sottopone all'approvazione di Codesta Onorevole Assemblea.

Il Relatore
(Dott. Rocco PALESE)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

4.

TESTO EMENDATO

D.D.L. : "Norme di applicazione dell'art.5 della legge 8.11.1991 n.362 concernente il decentramento delle farmacie"

D.D.L. : "Norme di applicazione dell'art.5 della legge 8.11.1991 n.362 concernente il decentramento delle farmacie"

Art. 1

Art. 1

1. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando risultino intervenuti sostanziali mutamenti della popolazione del comune o dell'area metropolitana, la Giunta regionale individua delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/abitanti stabilito dall'art.1 della legge 363 dell'8.11.1991.
2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria di cui al primo comma, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla nomina di un commissario ad acta.
3. Le zone individuate dalla regione, o dal commissario ad acta, possono essere assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del comune o dell'area metropolitana o a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.

IDEM

IDEM

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

5.

Art. 2

1. La Giunta Regionale delibera, per 1. ciascun comune o area metropolitana il bando indicante le sedi farmaceutiche riservate al trasferimento di farmacie comprese nel territorio comunale o metropolitano e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione delle zone individuate per il trasferimento.

Art. 2

IDEM

Art. 3

1. Il bando di cui all'art.2 deve indicare le 1. sedi messe a concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine entro il quale, notificato l'esito del concorso, deve essere comunicata l'accettazione formale al trasferimento.
2. la dichiarazione di accettazione o 2. quella di rinuncia deve avvenire entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'esito del concorso ed entro novanta giorni dalla medesima data l'assegnatario deve far conoscere il locale dove sarà aperta la farmacia.

Art. 3

IDEM

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

6.

Art. 4

1. Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa di intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell'art.380 del R.D. n.1265 27.7.34 e successive modificazioni, rispetto al rapporto effettivo farmacie/abitanti esistente nel territorio comunale o metropolitano.

Art.4

IDEM

Art. 5

1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al trasferimento, la Giunta Regionale nomina una Commissione composta da :
 - un dirigente regionale dell'Assessorato alla Sanità che la presiede ;
 - un farmacista designato dall'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ;
 - un titolare di farmacia designato dall'Associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia ;
 - il responsabile del Servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale competente per territorio ;
 - un segretario nominato tra i funzionari dell'Assessorato alla Sanità della Regione, di qualifica non inferiore all'ottava.

Art. 5

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

7.

2. I farmacisti rispettivamente designati 2. dagli Ordini e dalle Associazioni Provinciali non devono esercitare la professione né avere la residenza nel Comune interessato al concorso interno.

IDEM

Art. 6

Art. 6

1. La Commissione di cui al precedente 1. articolo ha a propria disposizione, per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri :

- a) minor rapporto farmacia/abitanti nella zona di competenza : fino a punti 60 ;
- b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni : fino a punti 30 ;
- c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve : fino a punti 30 ;
- d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo : punti 20 ;
- e) maggiore numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda : fino a punti 10.

IDEM

2. La Commissione, verificate per ogni 2. concorrente le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma precedente, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

3. Per la formulazione della graduatoria si procede per ogni elemento di selezione, ad un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.
4. Al componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al D.P.C.M. 23.3.95.

IDEM

IDEM

Art. 7

Art. 7

1. Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta Regionale, l'Assessorato alla Sanità della regione procede all'assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IDEM

Art. 8

Art. 8

1. Effettuata l'assegnazione delle sedi, la Regione demanda alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti l'esecuzione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli adempimenti necessari per la redistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi che deve avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica delle farmacie.

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2. Nel caso in cui alcune zone 2. farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo bando di concorso interno.

IDEM

Art. 9

1. Il titolare di farmacia o suo avente 1. diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell'ultimo quinquennio ;
- b) una distanza dall'esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai duecento metri ;
- c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell'ultimo quinquennio ;
- d) un rapporto farmacia/abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente nell'ambito comunale o dell'area metropolitana ;

può presentare alla Giunta Regionale domanda di assegnazione, per trasferimento, di una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell'ambito comunale o dell'area metropolitana.

Art. 9

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

11#

Art. 11

1. Alla copertura degli oneri finanziari 1. rinvenienti dall'applicazione dell'art.6 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo del Bilancio Regionale.

Art. 11

IDEM